



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 25 OTT. 2018 Deliberazione N. 818

L'anno il giorno del mese di 25 OTT. 2018

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Giovanni LOLLI.....

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. BERARDINETTI Lorenzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. D'IGNAZIO Giorgio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO - XI LEGISLATURA - APPROVAZIONE SCHEMA DI INTESA CON LE PREFETTURE DELLA REGIONE ABRUZZO E SCHEMA DI ACCORDO CON IL MINISTERO DELL'INTERNO

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare il procedimento elettorale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;
 VISTA la legge 2 luglio 2004 n. 165 recante "Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione;
 VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali a Statuto normale;
 VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43 recante "Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario";
 VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) l'art. 10 "Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie";
 VISTA la legge n. 130 del 24 aprile 1975 e s.m.i recante "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali";
 VISTA la legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 e s.m.i. recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale;
 VISTO il Decreto n. 24 del 16 agosto 2018, pubblicato sul BURAT n. 32 del 22.08.2018, con cui il Presidente del Consiglio Regionale ha dichiarato, per effetto delle dimissioni dalla relativa carica del Presidente della Giunta Regionale, lo scioglimento del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 126 comma 3 della Costituzione e dell'art. 44 comma 5 dello Statuto Regionale;
 DATO ATTO che ai sensi che l'art. 86, comma 3, lett. b), dello Statuto della Regione Abruzzo, nei casi di scioglimento anticipato della Legislatura, le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili; in caso di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente della Regione, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente;

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO VERIFICA ATTUAZIONE PROGRAMMA DI GOVERNO E URP

UFFICIO STRUTTURA TECNICA PERMANENTE DI SUPPORTO ALL'OIV. PROCEDIMENTO ELETTORALE E REFERENDARIO

L'Estensore

Enzo Cipollone

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Enzo Cipollone

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Francesca Iezzi

(firma)

Il Direttore Regionale

Dott. Vincenzo Rivera

(firma)


Il Componente la Giunta

Dott. Giovanni Lolli

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta




Il Presidente della Giunta

(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

CONSIDERATO che l'art. 6 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9 e s.m.i., rubricato "Indizione delle elezioni e convocazione dei comizi", al comma 3 stabilisce che "le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentito il Presidente del Consiglio Regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto, le elezioni sono indette dal Vice Presidente della Giunta con le stesse modalità";

VISTA l'Intesa sottoscritta ai sensi dell'art.6 della L.R. n. 9/2013 dal Vice Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila in data 17.09.2018 e ratificata con D.G.R. n. 702 del 18.09.2018 pubblicata sul BURAT n.91 del 21.9.2018, con la quale si fissa la data delle prossime elezioni al 10 febbraio 2019;

VISTO il decreto del Vice Presidente della Giunta regionale n. 72 del 21 settembre 2018, con il quale sono state indette per il 10 febbraio 2019 le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo;

VISTO il decreto del Vice Presidente della Giunta regionale n. 71 del 21 settembre 2018, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. n. 9/2013, alla determinazione ed alla assegnazione dei seggi alle circoscrizioni per la consultazione elettorale regionale del 10 febbraio 2019;

VISTO l'art. 23 comma 2 della L.R. 9/2013, che prevede che per l'applicazione delle disposizioni della medesima legge, il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazioni ritenute più idonee;

CONSIDERATO che le condizioni per l'ordinato e regolare svolgimento delle consultazioni elettorali si realizzano anche attraverso la definizione delle ulteriori misure necessarie alla relativa gestione tecnico-organizzativa, individuando sotto il profilo interno, le competenze delle singole strutture organizzative da coinvolgere *ratione materiae* e, sotto quello esterno, privilegiando assetti di collaborazione interistituzionali che diano le garanzie di migliore riuscita dell'intera gestione dell'appuntamento elettorale;

CONSIDERATO che in occasione del rinnovo degli Organi regionali che si terrà il prossimo 10 febbraio 2019, la Regione Abruzzo dovrà applicare la normativa elettorale regionale di cui alla citata legge n. 9/2013 e s.m.i., gestendo autonomamente l'intero procedimento elettorale, stante la non concomitanza con altre tornate elettorali;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità che, in ausilio alle competenze regionali in materia di procedimento elettorale, la Regione si avvalga della consolidata esperienza delle Prefetture e del Ministero dell'Interno, anche in considerazione della competenza statale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, di vigilanza sulla propaganda elettorale, di tutela dell'ordine pubblico presso gli uffici elettorali di sezione, nonché di tutto quanto afferente i servizi e le procedure elettorali;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo" secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la nota del Presidente della Regione Abruzzo prot. n. 166416/18 del 11.06.2018 indirizzata al Ministro dell'Interno On. Matteo Salvini, con cui, per l'esplicazione delle competenze regionali connesse alle procedure di indizione delle prossime elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale, si chiede di addivenire ad un'intesa con il Ministero e con le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo, presenti nel territorio regionale, ai fini della collaborazione tecnico-organizzativa per la gestione del procedimento elettorale, anche mediante la possibilità per la Regione Abruzzo di avvalersi delle procedure di acquisizione di servizi e forniture poste in essere per le consultazioni elettorali di carattere nazionale;

VISTA la nota del Ministro dell'Interno datata 13.07.2018, con cui l'On. Ministro Dott. Matteo Salvini comunica che la Direzione Centrale dei Servizi elettorali del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, interessata in merito, ha dato la propria disponibilità ad un diretto confronto con i competenti uffici regionali e con la Prefettura dell'Aquila per un approfondimento tecnico della proposta;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno prot. n. 0017358 del 19.10.2018 trasmessa dalla Prefettura dell'Aquila con e-mail del 19.10.2018, relativa alle tempistiche ottimali ai fini dell'espletamento delle procedure del caso, nell'ambito degli accordi interistituzionali;

VISTO l'allegato schema dell'Intesa Quadro tra il Vice Presidente della Regione Abruzzo ed i Prefetti della Regione Abruzzo, pervenuto dalla Prefettura dell'Aquila in data 24.10.2018;

VISTO l'allegato schema di accordo tra il Ministero dell'Interno e la Regione Abruzzo, relativo all'utilizzo del SIEL, pervenuto dal Ministero medesimo con e-mail del 2 ottobre 2018 e richiamato nella nota dello stesso Ministero dell'Interno prot. n. 0017358 del 19.10.2018 trasmessa dalla Prefettura dell'Aquila con e-mail del 19.10.2018;

CONSIDERATO opportuno ai fini dello svolgimento delle operazioni elettorali, anche nell'ambito delle incombenze di cui all'art. 6 comma 7) L.R. 9/2013, di fare riferimento alle pregresse Istruzioni predisposte dal Ministero dell'Interno, oltre alle Circolari Ministeriali del caso;

VISTE in particolare le "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" emanate dal Ministero dell'Interno con pubblicazione n. 3 del 2015;

VISTO l'art. 21 della L.R. 9/2013 e s.m.i. relativamente alle spese per le elezioni;

RICHIAMATA la nota DRG (Direzione Generale) prot. 163641 del 7.06.2018, nonché la successiva nota DRG prot. 279205 del 10.10.2018 e relativo prospetto, come da ultimo rettificata giusta nota DRG n. 294568 del 24.10.2018 inviate all'Assessore alla Programmazione Economica ed al Servizio Bilancio, di stima dei costi con imputazione alle strutture regionali ed ai centri di responsabilità coinvolti *ratione materiae* nella gestione delle relative spese;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 639 dell'8 agosto 2018 recante all'oggetto "Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale della Regione Abruzzo - Scadenza X Legislatura. Disposizioni organizzative", che richiama, tra l'altro, la citata nota DRG prot. 163641 del 7.06.2018 confermandone i contenuti;

RITENUTO di poter indicare quale somma indicativa quella di cui alla citata stima, con imputazione dei capitoli ivi indicati, salvo conguaglio dei relativi stanziamenti laddove necessario;

RITENUTO pertanto di dare mandato, per le finalità di cui al citato art. 21 della L.R. 9/2013 e s.m.i., alle strutture regionali ed ai centri di responsabilità competenti *ratione materiae* parimenti indicati nel prospetto allegato alla citata nota DRG prot. 279205 del 10.10.2018, rettificata con nota n. 294568 del 24.10.2018 che si accludono, e richiamati nella D.G.R. 639/2018;

Dopo puntuale istruttoria degli uffici competenti;

CONSIDERATO che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

Per le motivazioni premesse:

DELIBERA

- Di approvare l'allegato schema di Intesa quadro tra il Vice Presidente della Regione Abruzzo e i Prefetti della Regione Abruzzo, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare mandato per tutti i conseguenti atti ed attività da effettuarsi nel rispetto della tempistica funzionale all'espletamento delle elezioni, nonché per le finalità di cui all'art. 21 comma 1 della L.R. 9/2013 e s.m.i., alle strutture organizzative ed ai centri di responsabilità competenti *ratione materiae* di cui alla nota allegata DRG prot. 279205 del 10.10.2018 e relativo prospetto come rettificata con nota allegata DRG n. 294568 del 24.10.2018, parti integranti e sostanziali del presente atto;
- Di approvare l'allegato schema di accordo tra il Ministero dell'Interno e la Regione Abruzzo, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'utilizzo del SIEL, dando mandato al Servizio Informativo Regionale di adottare tutti gli atti consequenziali, ivi compresa la valutazione inerente l'utilizzo del software in questione ovvero l'utilizzo di altra soluzione informatica se ritenuta più opportuna, entro i termini di cui alla nota del Ministero dell'Interno prot. n. 0017358 del 19.10.2018 inviata al Servizio Informativo Regionale con e-mail del 19 ottobre 2018;
- Di imputare le spese per l'espletamento delle prossime elezioni regionali sui capitoli - salvo conguaglio dei relativi stanziamenti laddove necessario - di cui alla allegata nota DRG prot. 279205 del 10.10.2018 inviata all'Assessore alla Programmazione Economica ed al Servizio Bilancio, con il relativo prospetto di stima dei costi comprensivo dei centri di responsabilità competenti *ratione materiae*, come rettificata con nota allegata DRG n. 294568 del 24.10.2018;
- Di confermare che le attività di coordinamento del procedimento elettorale e l'elaborazione dei documenti e delle comunicazioni ad esso funzionali in relazione ai rapporti con i Comuni, con la Corte d'Appello, con le Prefetture, con la Soprintendenza dei Beni Culturali, nonché l'emanazione delle circolari, delle istruzioni e le relative pubblicazioni sulla presentazione delle candidature e sulle operazioni degli uffici elettorali, sono in capo alla Direzione Generale;
- Di prendere a riferimento ai fini dello svolgimento delle operazioni elettorali, anche nell'ambito delle incombenze di cui all'art. 6 comma 7 della L.R. 9/2013 e s.m.i., le pregresse Istruzioni predisposte dal Ministero dell'Interno, oltre alle Circolari Ministeriali del caso;
- Di comunicare il presente provvedimento alle strutture interessate.



INTESA QUADRO

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Documento conforme all'originale

Composto da n.³..... fogli

e n.⁶..... facciate

L'Aquila, il^{24 OTT. 2018}.....



IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO,

E

I PREFETTI DELLA REGIONE ABRUZZO con il raccordo del Prefetto della Provincia di L'Aquila, Dott. Giuseppe Linardi nella qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie in Abruzzo;

Visto l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenza legislativa in materia di sistema elettorale regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;

Vista la legge 2 luglio 2004 n.165 recante "Disposizioni di attuazione dell'art.122, primo comma, della Costituzione";

Vista la legge 17 febbraio 1968 n. 108, recante "Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale;

Visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3);

Visto lo Statuto regionale in vigore;

Vista la legge regionale 2 aprile 2013 n. 9 recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 14 e 23 della citata L.R. n. 9/2013;

Viste le "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" emanate dal Ministero dell'Interno con pubblicazione n. 3 del 2015 per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale nelle Regioni a Statuto Ordinario;

Visto il decreto n. 24 del 16 agosto 2018, pubblicato sul BURAT n. 32 del 22.08.2018, con cui il Presidente del Consiglio regionale ha dichiarato, per effetto delle dimissioni dalla relativa carica del Presidente della Giunta regionale, lo scioglimento del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 126 comma 3 della Costituzione e dell'art. 44 comma 5 dello Statuto regionale;

Dato atto dell'art. 86, comma 3, lett. b), dello Statuto della Regione Abruzzo, che prevede che nei casi di scioglimento anticipato della legislatura le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili; in caso di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del



Presidente della Regione, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente;

Considerato che l'art. 6 della legge regionale 2 aprile 2013 n. 9 e s.m.i., rubricato "Indizione delle elezioni e convocazione dei comizi", al comma 3 stabilisce che "le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto, le elezioni sono indette dal Vice Presidente della Giunta con le stesse modalità";

Visto il decreto del Vice Presidente della Giunta regionale n.72 del 21 settembre 2018, con il quale sono state indette per il 10 febbraio 2019 le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo;

Visto il decreto del Vice Presidente della Giunta regionale n.71 del 21 settembre 2018 con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. n. 9/2013, alla determinazione ed all'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni per la consultazione elettorale regionale del 10 febbraio 2019;

Visto l'art. 23 comma 2 della L.R. 9/2013, che prevede che per l'applicazione delle disposizioni della medesima legge, il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazioni ritenute più idonee;

Considerato che in occasione del rinnovo degli Organi regionali che si terrà il prossimo 10 febbraio 2019 la Regione Abruzzo dovrà applicare la normativa elettorale regionale di cui alla citata legge n. 9/2013, gestendo autonomamente l'intero procedimento elettorale, stante la non concomitanza con altre tornate elettorali;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità che, in ausilio alle competenze regionali in materia di procedimento elettorale, la Regione si avvalga della consolidata esperienza delle Prefetture, anche in considerazione della competenza statale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, di vigilanza sulla propaganda elettorale nonché di tutela dell'ordine pubblico presso gli uffici elettorali di sezione;

Vista la nota in data 9 luglio 2018 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, in relazione ad analoga richiesta del Presidente della Regione Abruzzo del 11.06.2018 indirizzata al Ministro dell'Interno che ha riscontrato con nota del 13.07.2018, ha chiesto di valutare gli aspetti tecnico-organizzativi di competenza dell'Amministrazione dell'Interno da considerare ai fini della definizione di un'intesa tra la Regione Abruzzo e le Prefetture della regione per la collaborazione nella gestione del procedimento relativo allo svolgimento delle elezioni del Presidente della Giunta e del consiglio regionale, indette per il prossimo 10 febbraio 2019;



adottano la seguente intesa

Art. 1

Le Prefetture delle Province dell'Abruzzo curano, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale, le operazioni tecnico-organizzative di seguito elencate:

- a) supporto e collaborazione tecnico-giuridica alla Regione Abruzzo in materia elettorale, ferma restando la competenza interpretativa della Regione in ordine alla legislazione regionale che regola il procedimento elettorale;
- b) coordinamento delle operazioni connesse al procedimento elettorale di competenza dei Comuni;
- c) controllo presso i comuni delle operazioni di revisione straordinaria delle liste elettorali articolate per sezione, con rilevazione degli elettori al 45° giorno ed al 15° giorno, e comunicazione dei relativi dati alla Regione Abruzzo, oppure, qualora la Regione si avvalga del Ministero dell'Interno, previa stipula di separato accordo, per l'acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati relativi alla revisione delle liste elettorali, alla presentazione e ammissione delle candidature e ai risultati elettorali ufficiosi, comunicazione dei medesimi dati allo stesso Ministero dell'Interno mediante apposita procedura informatica;
- d) vigilanza sulla propaganda elettorale;
- e) tutela dell'ordine pubblico e presidio dei seggi elettorali;
- f) supporto alla Regione Abruzzo nell'ambito dei rapporti con gli Enti coinvolti per la messa a disposizione dei plessi scolastici, per l'espletamento del voto assistito e domiciliare, nonché per l'ammissione di elettori al voto con procedure speciali;
- g) diffusione ai comuni delle eventuali circolari di competenza statale emanate dal Ministero dell'Interno;
- h) collaborazione con la Regione Abruzzo in occasione della predisposizione e stampa dei manifesti recanti le candidature, delle schede di votazione e dei manifesti contenenti i nominativi degli eletti; onde assicurare celerità del procedimento la Regione Abruzzo chiederà agli Uffici Centrali Circoscrizionali, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 108/1968, l'invio tempestivo alla Regione Abruzzo stessa e, qualora la Regione si avvalga del Ministero dell'Interno per l'acquisizione dei dati e risultati elettorali, anche alle Prefetture, delle liste ammesse con i relativi contrassegni da 10 cm e da 3 cm, per la predisposizione dei manifesti e delle schede di votazione, nonché, una volta effettuata la proclamazione, per l'invio dell'elenco dei nominativi eletti; la Regione Abruzzo, ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di votazione provvederà ad individuare le tipografie competenti per ogni





- provincia e ad impartire il "visto si stampi"; ogni Prefettura curerà i rapporti organizzativi con la tipografia assegnata dalla Regione Abruzzo, ai fini della distribuzione dei manifesti suindicati, nonché dell'impacchettamento e della distribuzione delle schede di competenza;
- i) preparazione e distribuzione ai comuni del materiale elettorale, di cui al punto 2, lettere b), c) e d), sia nel corso del procedimento che per le operazioni dei seggi elettorali, secondo le modalità proprie di ogni Prefettura;
 - j) qualora la Regione si avvalga del Ministero dell'Interno, previa stipula di separato accordo, per l'acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati relativi alla revisione delle liste elettorali, alla presentazione e ammissione delle candidature e ai risultati elettorali ufficiali, l'acquisizione dei medesimi dati direttamente dai Comuni e loro comunicazione al Ministero dell'Interno mediante apposita procedura informatica; i risultati saranno consultabili in tempo reale sul sito dedicato (Eligendo); le Prefetture forniranno, successivamente alle operazioni, i vari report alla Regione;
 - k) svolgimento di altre incombenze di natura meramente tecnica, quali, ad esempio, la fornitura in comodato d'uso ai Comuni e la distribuzione di materiale elettorale di proprietà dello Stato (matite copiative e timbri metallici di sezione con relative cassetine e boccette d'inchiostro grasso).

Art. 2

La Regione Abruzzo provvede a:

- a) affidare, con assunzione dei conseguenti oneri di spesa, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la stampa delle schede, dei manifesti e di tutti gli stampati per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione; individuare, con assunzione dei conseguenti oneri di spesa, le ditte affidatarie di eventuali altri lavori, servizi e forniture di beni che si rendessero necessari, di concerto ed in base alle indicazioni di ogni Prefettura;
- b) predisporre e far consegnare in congruo numero alle Prefetture della Regione, prima del 45° giorno antecedente la data di votazione, i modelli dei manifesti dei decreti di convocazione dei comizi e di assegnazione dei seggi da fornire ai Comuni nonché, nel corso del procedimento gli altri manifesti, le istruzioni, pubblicazioni, modulistica ed eventuali specifiche direttive di competenza;
- c) predisporre e far consegnare ad ogni Prefettura i manifesti recanti i candidati, le schede di votazione e i manifesti recanti gli eletti, provvedendo al controllo ed all'apposizione del "visto si stampi";
- d) predisporre le circolari, le pubblicazioni e la modulistica necessarie al procedimento elettorale nel rispetto della tempistica





elettorale, anche avvalendosi dei contenuti delle circolari predisposte in altre occasioni dal Ministero dell'Interno, con gli eventuali adeguamenti; i modelli e le pubblicazioni saranno fatti recapitare direttamente alle Prefetture per la successiva distribuzione ai Comuni; le circolari saranno pubblicate dalla Regione Abruzzo su un sito dedicato a disposizione dei Comuni;

e) prendere contatti con le Autorità scolastiche regionali al fine della messa a disposizione degli edifici scolastici od altri plessi quali sedi di seggi elettorali, per le operazioni di votazione;

f) prendere contatti con la A.S.L. regionale al fine della disponibilità di medici abilitati per consentire particolari modalità di votazione (c.d. voto assistito e voto domiciliare);

g) acquisire i dati e i risultati ufficiosi della consultazione direttamente dai Comuni, provvedendo alla loro elaborazione e diffusione, qualora la Regione non si avvalga per l'acquisizione e diffusione stessa del Ministero dell'Interno.

Gli adempimenti non espressamente affidati alle Prefetture ai sensi della presente intesa sono curati direttamente dalla Regione Abruzzo, alla quale compete l'organizzazione, la gestione e la responsabilità del procedimento elettorale.

Art. 3

Le parti convengono di istituire, presso la sede del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie in Abruzzo, un organismo di raccordo composto da rappresentanti della Regione Abruzzo e delle Prefetture con il compito di provvedere ad ogni applicazione di dettaglio della presente intesa affrontando anche questioni di interpretazione con spirito di leale collaborazione.

Art. 4

Le parti convengono di risolvere ogni e qualsivoglia questione derivante dall'espletamento delle procedure elettorali oggetto di questa intesa nonché qualsiasi problema interpretativo della stessa, in ossequio al principio di lealtà tra Stato e Regione e nell'ottica di un ordinato svolgimento delle consultazioni elettorali.

Art. 5

Le spese elettorali da sostenere per l'attuazione della consultazione elettorale regionale in argomento sono poste interamente a carico della Regione Abruzzo, attesa la non concomitanza con altre tornate elettorali (art. 21 comma 1 della L.R. 9/2013). Le spese sostenute ed anticipate dai Comuni dovranno essere rendicontate secondo la normativa vigente. Si evidenziano le categorie di seguito riportate (non esaustive): spese per la retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale civile contrattualizzato, spese per la retribuzione relative alle maggiori



prestazioni del personale della carriera prefettizia, fornitura di cancelleria, del materiale di confezionamento pacchi elettorali, ecc.; trasporto e facchinaggio per la distribuzione del materiale nel corso del procedimento elettorale, delle schede per la votazione, degli stampati, ecc.; sono a carico della Regione anche le spese non specificatamente sopra evidenziate, purché assunte dalle Prefetture sulla base di vigenti disposizioni di legge e debitamente attestate dal soggetto responsabile, che siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni in questione dall'Organismo di Raccordo.

Eventuali controversie saranno definite in sede di Organismo di Raccordo di cui all'art. 3 della presente Intesa.

L'Aquila, data del protocollo

Il Vice Presidente della Regione Abruzzo

Il Prefetto di L'Aquila

Il Prefetto di Chieti

Il Prefetto di Pescara

Il Prefetto di Teramo

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Documento conforme all'originale

Composto da n.6..... fogli

e n.4..... fasciate

L'Aquila, il

24 OTT. 2018



ACCORDO


TRA

MINISTERO DELL'INTERNO

E

REGIONE ABRUZZO

**"CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DENOMINATA
SIEL (SISTEMA INFORMATIVO ELETTORALE) IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI RE-
GIONALI DEL 10 FEBBRAIO 2019"**



L'anno 2018 , il giorno del mese di

TRA

Il Ministero dell'Interno, rappresentato dal Direttore Centrale dei Servizi Elettorali Prefetto dott.ssa Caterina Amato

E


La Regione Abruzzo, rappresentata dal

PREMESSO CHE

il Ministero dell'Interno ha gestito, in passato, attraverso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, l'acquisizione e la diffusione dei risultati ufficiosi relativi all'elezione del Presidente della Regione Abruzzo e del Consiglio regionale, sulla base delle disposizioni previste dalla normativa statale in materia (leggi n. 108/1968 e n. 43/1995);

- il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha approvato la nuova legge elettorale regionale n. 9 del 2 aprile 2013 e ss.ii.mm.;
- il Presidente della Regione Abruzzo, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle elezioni regionali, ha chiesto al Ministro dell'Interno, con nota prot. n. 166416/18 dell'11 giugno 2018, la collaborazione tecnico organizzativa per la gestione del procedimento connesso alle prossime elezioni regionali;
- il Gabinetto del Ministro, con nota n. 17121/3-Uff.V del 19 giugno 2018, ha chiesto al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ogni opportuna valutazione in ordine alla richiesta collaborazione;
- il citato Dipartimento è titolare del Sistema informativo elettorale, denominato "SIEL", per la gestione informatica delle consultazioni elettorali, compresa l'acquisizione e la diffusione dei risultati elettorali ufficiosi attraverso le Prefetture;
- il SIEL è stato sviluppato per soddisfare le esigenze funzionali del Ministero dell'interno che ne ha acquisito il diritto di proprietà per poterne disporre liberamente per fini istituzionali;

VISTI



MINISTERO
DELL'INTERNO

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo" secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 4 gennaio 2005, concernente "Risparmio e razionalizzazione dei processi operativi";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)";

tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)


Il Ministero dell'interno concede alla Regione Abruzzo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e con le modalità di seguito indicate, il diritto di utilizzare tutti i servizi resi disponibili dal Sistema informativo elettorale denominato "SIEL", ospitati presso l'infrastruttura tecnologica del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali.

Il Ministero assicura la gestione del SIEL, personalizzato secondo le esigenze espresse dalla Regione Abruzzo, attraverso la struttura tecnica dell'Ufficio IV - Servizi informatici elettorali della Direzione Centrale dei servizi elettorali del citato Dipartimento, ai fini dell'elaborazione e della pubblicazione dei dati elettorali ufficiosi nel sito del Ministero dell'interno a cui potrà collegarsi la Regione Abruzzo.

Articolo 2

(Utilizzo del SIEL)

Il Ministero concede alla Regione Abruzzo l'utilizzo di tutti i servizi erogati dal SIEL e mette a disposizione, in formato elettronico, contestualmente alla firma del presente atto, tutta la documentazione tecnica e funzionale, ai fini della personalizzazione di cui all'art. 3.



Articolo 3

(Personalizzazione del software)

La personalizzazione del SIEL sulla base delle necessità della Regione Abruzzo è effettuata per il tramite del Fornitore individuato dal Ministero che ne fornisce i dati identificativi alla Regione Abruzzo via PEC.

Il Ministero dichiara che il Fornitore di cui sopra è l'unico legittimato, in quanto già aggiudicatario di apposita procedura aperta indetta dal Ministero dell'Interno il 3 luglio 2014 ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 163/2006, ad intervenire sul SIEL al fine di assicurare le seguenti fasi ed attività:

- manutenzione evolutiva ed adeguativa del SIEL;
- attività di testing;
- consulenza specialistica;
- assistenza durante l'evento elettorale.

Il Ministero coordina le attività del Fornitore al fine di assicurare alla Regione Abruzzo l'esecuzione ed il completamento delle fasi ed attività sopra indicate, che richiedono un impegno di almeno 90 (novanta) giorni antecedenti la data delle elezioni. La fase di analisi, compresa la corretta interpretazione ed attuazione della normativa regionale e la predisposizione dei casi di test, con particolare riguardo alla funzionalità del riparto seggi, rientrano nella specifica competenza della Regione Abruzzo.

Articolo 4


(Titolarità del SIEL)

Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà, utilizzazione e di sfruttamento economico del SIEL, comprese le modifiche apportate per adeguarlo alla normativa della Regione Abruzzo, oggetto del presente Accordo, rimangono in via esclusiva al Ministero.

Articolo 5

(Brevetti, diritti di autore, proprietà intellettuale)

Il Ministero dichiara che il SIEL concesso in uso è di esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.





Pertanto il Ministero concedente manleva e tiene indenne la Regione Abruzzo da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchi e/o di brevetti italiani e stranieri sul SIEL.

La Regione Abruzzo prende atto che il SIEL è protetto dal diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

Articolo 6

(Responsabilità)

La Regione Abruzzo dichiara di conoscere il SIEL di cui alla presente Convenzione essendo il medesimo sistema con il quale il Ministero dell'Interno ha gestito le elezioni della Regione Abruzzo, antecedenti quelle del 25 maggio 2014, applicando le disposizioni previste dalla normativa statale in materia.

Attraverso l'attività di coordinamento esercitata dal Ministero dell'Interno nei confronti del Fornitore di cui all'art. 3, lo stesso Ministero seguirà le operazioni di sviluppo e l'implementazione delle personalizzazioni necessarie al SIEL, ferma restando l'attività di collaudo a cui parteciperà uno o più incaricati della Regione Abruzzo.

Il Ministero garantisce che l'erogazione dei servizi del SIEL avvenga con i medesimi livelli di servizio - Service Level Agreement - applicati ad analoghe consultazioni elettorali.


Il Ministero adotta preventive misure di sicurezza per assicurare il corretto funzionamento della piattaforma SIEL, al fine di evitare eventuali malfunzionamenti o alterazioni del sistema o dei dati in esso ospitati.

La Regione Abruzzo assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti del SIEL eseguiti dalla Regione stessa e realizzati per il tramite del Fornitore del Ministero dell'Interno, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore e, in genere, di privativa altrui.

Articolo 7

(Nuova versione del software)

Resta sin d'ora convenuto che il SIEL, modificato e integrato secondo le previsioni della legge regionale n. 9/2013 e ss.ii.mm., potrà essere rimesso a disposizione della Regione Abruzzo, a titolo gratuito e non esclusivo, per le proprie esigenze elettorali.



MINISTERO
DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno si riserva la facoltà di modificare, successivamente alla gestione dell'evento elettorale e con oneri a proprio carico, la componente software così come adattata dalla Regione Abruzzo, qualora ritenuto necessario ai fini della manutenzione adeguativo-evolutiva del SIEL.

Articolo 8

(Costi)

La Regione Abruzzo si farà carico di tutti gli oneri connessi alla personalizzazione e gestione del SIEL, di cui all'art. 3, anche attraverso l'affidamento al Fornitore indicato dal Ministero, delle attività necessarie per l'adeguamento della piattaforma SIEL alla legge regionale, nonché eventuali oneri per le attività di presidio e assistenza tecnica durante le fasi pre-elettorale ed elettorale.

L'entità della spesa, per singole voci di prezzo, non potrà essere superiore all'elenco dei prezzi unitari applicato dal Fornitore al contratto stipulato con il Ministero.

Articolo 9

(Riservatezza)

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale, comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto, venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Articolo 10

(Durata ed effetti)

Gli effetti del presente Accordo decorrono dalla data della sua sottoscrizione e si esauriscono a conclusione delle operazioni elettorali citate nelle premesse nel presente accordo.

per IL MINISTERO DELL'INTERNO

per LA REGIONE ABRUZZO

Caterina Amato